



Ordinanza sindacale n. 8 del 11/agosto/2021

Misure di Prevenzione incendi sul territorio Comunale Divieto di accensione fuochi d'artificio e pirotecnici e di accensione di fuochi di ogni genere

dal 11/AGOSTO/2021 al 22/AGOSTO/2021

IL SINDACO

VISTO il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

VISTO l'Art. 59 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” riguardante il divieto di accensione dei fuochi nei campi, nei boschi ed in prossimità di insediamenti.

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l'Art. 2 che definisce come incendio boschivo “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

VISTO il Decreto Legislativo n. 01 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e sue successive modificazioni ed integrazioni (fra cui il Decreto Legislativo n. 02 del 6 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»”) ed, in particolare, quanto previsto dall'Art. 16, comma 1 che individua gli “incendi boschivi” fra le “Tipologie di rischi di protezione civile” attribuendo alle Regioni la funzione specifica relativa allo “spegnimento degli incendi boschivi” (Art. 11, comma 1, lett. m);

VISTO l'Art. 4, comma 5 della L. n. 353/2000 che stabilisce, tra le altre cose, che “i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;_

VISTO l'Art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che stabilisce fra le altre cose, come “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata” e che i comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di detto materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità.

VISTO l'Art. 6, del D.Lgs. n. 01/2018 che individua il Sindaco quale “autorità territoriale di protezione civile”.

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. 21912 del 07/05/2021 “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” che ha rimarcato “l'importanza dell'azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione”;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

VISTA la nota della prefettura di Chieti prot. n.0061285 del 10/08/2021 relativa a: emergenza incendi sul territorio provinciale – misure di prevenzione;

VISTO l' Art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ed in particolare quella di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal competente ufficio "Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile";

PRESO ATTO delle previsioni meteo climatiche dei prossimi giorni (almeno fino al 22 agosto) come da comunicazione del Dipartimento Protezione Civile richiamata nella nota del 10/08/2021 prot. 0061285 della Prefettura di Chieti, nella quale viene sottolineato *"che le temperature hanno subito un aumento su tutto il Centro-Sud, con valori massimi che continueranno a mantenersi diffusamente elevati per tutto il corso di questa settimana e ben oltre le medie del periodo, determinando quindi condizioni di eccezionalità del fenomeno. Dal punto di vista della ventilazione, si prevede, che soprattutto nelle ore più calde delle giornate, potranno registrarsi venti moderati di brezza che interesseranno in particolare i settori costieri"*.

PRESO ATTO dalla nota prot. n. 0008405 del 09 agosto u.s. del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella quale tra l'altro si evince che *"(...) si ritiene altresì utile adottare analoghe misure di prevenzione degli incendi nei casi di accensione di fuochi pirotecnici in presenza di vento qualora in prossimità di aree ricoperte da vegetazione incolta o, comunque, ricoperte da vegetazione a rischio;*

CONSIDERATO che tali condizioni meteo climatiche dei prossimi giorni (almeno fino al 22 agosto) saranno tali da determinare condizioni molto favorevoli di innesco e propagazione di incendi boschivi;

CONSIDERATO che si sono recentemente verificati numerosi eventi incendiari che hanno interessato anche questo territorio comunale al confine con il territorio di Vasto con conseguenze ambientali e la compromissione delle condizioni di sicurezza di persone ed abitazioni;

RITENUTO che appare evidente che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica tesa ad imporre misure di prevenzione e contrasto all'uopo specifiche;

TENUTO CONTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs n. 267/2000, con nota pec, inviata in data 11/agosto/2021;

ORDINA

- 1) nell'ambito del territorio comunale è dichiarato, a partire **dal 11 AGOSTO 2021 e fino al 22 AGOSTO 2021**, lo **"stato di grave pericolosità per gli incendi"** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendio abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- 2) durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall'Art. 2 della L. 353/2000), ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, **è tassativamente fatto divieto a chiunque, di:**
 - accendere e bruciare residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale;
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPE e le altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- 3) ai proprietari, gestori e/o conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive e gli organizzatori di feste, sagre ed eventi è tassativamente fatto divieto nel territorio comunale di accensione di fuochi d'artificio e pirotecnici, di qualsiasi tipo;

DISPONE

- che la Polizia Locale, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri Gruppo Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana adottato con deliberazione n° 9 del 30/01/2013 del Consiglio Comunale di San Salvo, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00, nonché secondo il regime sanzionatorio ordinario previsto da tutte le altre normative vigenti in materia.
- che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di San Salvo, attraverso gli organi locali di informazione e sul sito internet comunale;
- che la presente ordinanza venga notificata a mezzo Polizia Locale a ristoranti e strutture ricettive che organizzano cerimonie sul territorio Comunale;
- Venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Chieti;
 - alla Questura di Chieti;
 - al Presidente della Regione Abruzzo
 - al Presidente della Provincia di Chieti
 - al Comando Provinciale VV.FF.
 - al Dipartimento della Protezione civile Regione Abruzzo;
 - al responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Salvo;
 - al responsabile del Servizio Protezione Civile e Manutenzione del Comune di San Salvo;
 - alla locale stazione dei Carabinieri;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di notifica/comunicazione a mezzo PEC.

SAN SALVO, 11/agosto/2021



IL SINDACO
Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)